

# Le forme di aggregazione fra avvocati/e: uno sguardo d'insieme

prof.ssa avv.ta Eva Desana

Ordinaria di diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Torino

Studio legale Musumeci, Altara, Desana e associati  
(Torino-Milano-Roma)

# Professioni intellettuali e impresa

**Nozione di imprenditore (Libro V, Titolo II- Del lavoro nell'impresa- Capo I Dell'impresa in generale)**

**art. 2238 c.c. «Imprenditore»** «È imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi»

**Professionista intellettuale (Libro V, Titolo III- Del lavoro autonomo- Capo II -Delle professioni intellettuali)**

**art. 2229 c.c. Esercizio delle professioni intellettuali** «La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi [...]»

**art. 2238. Rinvio** «1. Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II. 2. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II»

# Nell'impianto originario...

La sistematica del Codice civile del 1942 **escludeva il professionista intellettuale dalla nozione di impresa**

## Corollari

Inapplicabilità al professionista intellettuale, in quanto non esercente un'attività di impresa, dello statuto dell'impresa, fra cui:

- iscrizione nel registro delle imprese e relativa pubblicità
- normativa comunitaria su divieto di intese restrittive della concorrenza
- disciplina dei segni distintivi (marchi, insegna, ditta)
- concorrenza sleale ex artt. 2598 e segg. c.c.
- disciplina dell'azienda (artt. 2555 e segg. c.c.)
- fallimento e altre procedure concorsuali
- **divieto di costituzione di società fra professionisti** (ammessa solo associazione)

# Divieto di costituzione di società fra professionisti: L. n. 1815 del 1939

artt. 1 e 2 **L. n. 1815 del 1939** consentivano ai professionisti muniti dei necessari titoli di abilitazione professionale **di associarsi nell'esercizio della professione usando nei rapporti con i terzi esclusivamente la dizione "studio tecnico legale commerciale contabile amministrativo o tributario"**, seguito dal nome e cognome e dai titoli professionali dei singoli associati (art. 1)

**vietavano ai medesimi di costituire e esercitare sotto qualsivoglia forma diversa da quella dell'art. 1, società, istituti, uffici o agenzie**, con lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati o ai terzi prestazioni di assistenza e consulenza tecnica, legale, commerciale, contabile o tributaria (art. 2)

**Erano quindi precluse tutte le forme societarie, dalla società semplice alle società di capitali** (ragioni protezionistiche e di tutela dei clienti, ma anche discriminazione razziale...)

# Le tappe dell'evoluzione

Successivamente si è registrato un progressivo avvicinamento delle professioni protette all'impresa: da alcuni anni, **a livello europeo, il professionista intellettuale è considerato impresa agli effetti delle intese restrittive della concorrenza**

- Decisione Commissione 30 gennaio 1995 (caso API)
- C. Giustizia 18 giugno 1998 causa C-35/96 (spedizionieri doganali)
- C. Giustizia 12 settembre 2000 causa C-180/98 caso Pavlov (medici)
- C. Giustizia 19 febbraio 2002 causa C-309/99 caso Wouters (avvocati)
- Caso Arduino C. Giustizia 19 febbraio 2002 causa C-35/99 (sistema tariffario allora vigente in Italia per l'esercizio della professione di avvocato/a)
- C. Giustizia 5 dicembre 2006 cause C-94/04-C-202/04 Cipolla e Macrino (*ut supra*)
- Commissione vs Italia 29 marzo 2011 C-565/08 (*ut supra*)
- C. Giustizia 23 novembre 2017 C-427/16 e C-428/16 (avvocati Bulgaria)

# Lo stato dell'arte

- Le intese restrittive della concorrenza. Il d.lgs. 30 del 2006
- I segni distintivi? Art. 19 codice proprietà industriale
- Concorrenza sleale? Applicabilità ai professionisti (Trib. Milano 6 giugno 2017)
- Azienda? Cessione di uno studio professionale è contratto atipico meritevole di tutela (Cass. 9 febbraio 2010 n. 2860)
- Assimilazione a impresa nei rapporti con il consumatore (clausole vessatorie art. 33 Codice consumo 205 del 2006)
- Assimilazione nella tutela contro i ritardi di pagamento (d.lgs. 231 del 2002 e dlgs. 81 del 2017)
- Procedure concorsuali? Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza Dlgs. 14 del 2019 contiene anche le disposizioni dedicate al sovraindebitamento di consumatori e professionisti
- le società fra professionisti (D.lgs. 96 del 2001, L. 183 del 2011, L. 247 del 2012); abrogazione L. 1815/1939 (parziale ad opera di L. 266 del 1997 e totale ad opera di art. 10, co. 11° L. 183/10 )



# Le forme di aggregazione: in sintesi

In sintesi, al fine di semplificare, il quadro normativo in materia di forme di aggregazioni fra avvocati/e è il seguente:

- (i) il DLgs 96/2001 contiene l'originaria disciplina delle STA;
- (ii) la L. 183/2011 detta disposizioni che concernono tutte le STP e sancisce sopravvivenza associazioni professionali e i diversi modelli societari vigenti;
- (iii) la L. 247/2012 (artt. 4 e 4-*bis*), modificata nel 2017, detta disposizioni sulla STA che si discostano in parte da quelle generali e detta disposizioni sulle (nuove) associazioni fra avvocati.

Problemi di coordinamento, in parte affrontati e risolti da **Cass., Sez. Un., 19 luglio 2018, n. 19282** che ha ritenuto l'articolo 4-*bis* L. n. 247/2012 norma speciale che prevale tanto rispetto alla antecedente e generale L. 183/2011, sia sull'antecedente disciplina di cui al DLgs. 96/2001.

# Il D.lgs. 96/01 attuazione Dir. 98/5/CE

1. L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune **esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati. [lex specialis]**
2. La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la **società in nome collettivo** di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita **una sezione speciale relativa alle società tra professionisti**; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
3. La società tra avvocati **non è soggetta a fallimento.**
4. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
5. **È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.**



# Segue

- Ha per oggetto **esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci** (art. 17, 2° co.)
- I soci devono essere in possesso del titolo di avvocato (art. 21, 1° co.)
- La partecipazione ad una società fra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società fra avvocati (art. 21, 2° co.)
- **L'amministrazione della società fra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi** (art. 23, 1° co.)
- L'incarico professionale conferito alla s.t.a. può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta (art. 24, 1° co.)
- **Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale; la società risponde con il suo patrimonio;** se non si comunica previamente il nominativo di avvocato incaricato dell'esecuzione, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci
- I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società (art. 25, 1° co.)

# L. 183 del 2011 (art. 10)

«3. è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico **secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile**» (dalla società semplice alle cooperative)

4. Possono assumere la qualifica di società fra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) **l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale** da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei **solli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi**, anche in differenti sezioni purché in possesso del titolo di studio abilitante, **ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento**. In ogni caso il **numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci**; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

# Segue

c) criteri e modalità affinché **l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta**; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) la **stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile** per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di **società tra professionisti**.

# Segue

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
8. La società tra professionisti **può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.**
9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge»

DM n. 34 del 2013 impone l'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese (ma può derogare a norme del Codice civile?)

# L. 247 del 2012: art. 4-*bis*

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è **consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società** [...]. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio. [...]

**Cass. SU n. 19282 del 19 luglio 2018** (riguardava il contrasto fra le disposizioni del D.lgs. 96 del 2011 e l'art. 10 della L. 183 del 2011 iscrिवibilità nel relativo albo professionale di una società multidisciplinare fra due avvocati e una commercialista, consentita dall'art. 10 della L. 183/11, ma non dal D.lgs. 96/01)

«a partire dal 1° luglio 2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dalla L. n. 247 del 2012, art. 4-*bis* che - sostituendo la previgente disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 96/2001, artt. 16 e ss. - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.»

*Ergo, esclusività del modello societario ex art. 4-bis L. 247/12*

# Segue

- 2. Nelle società di cui al comma 1:
- a) **i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;** il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- b) **la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;**
- c) **i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;** i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.



# Segue

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria **resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale**. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
4. **La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.**
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

# Segue

6-bis. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "**società tra avvocati**" nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. [...]

# Associazioni: art. 4 L. 247/12

La professione forense può essere esercitata individualmente o **con la partecipazione ad associazioni tra avvocati**. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente **prestazioni anche a carattere multidisciplinare**, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

# Segue

Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede [...]. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. (art. 4, 3° co.)

Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo. (art. 4, 5° co.)

Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale **non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.** (art. 4, 10 co.)

# Qualche riflessione conclusiva

Nel nostro ordinamento:

- le associazioni fra avvocati non svolgono attività di impresa
- Lo svolgimento della professione intellettuale in forma societaria *ex art. 10 L. 183/11* potrebbe integrare attività di impresa in relazione alle regole di *governance* adottate e potrebbe condurre anche all'assoggettamento alle procedure concorsuali «ordinarie»
- Lo svolgimento della professione di avvocato/a in forma societaria *ex art. 4-bis L. 247/12*, in linea di massima, non dovrebbe integrare attività di impresa e non dovrebbe condurre all'assoggettamento alle procedure concorsuali «ordinarie»

Sarebbe però opportuno chiarire alcuni aspetti e colmare qualche lacuna... (es. applicazione analogica o estensiva delle previsioni dell'art. 10 della L. 183/11)

■ ■ ■

Ad ogni modo, la professione legale in Italia si modernizza e si avvicina all'impresa, ma mantiene le sue peculiarità, per assicurare il rispetto dell'art. 24 Cost.!


Le regole dell'impresa - e in particolare quelle delle società di persone e di capitali espressamente evocate – sono applicabili alle società fra avvocati solo ove compatibili con il quadro e i principi dell'ordinamento della professione forense, a tutela del diritto di difesa, sancito dalla Costituzione.





Italia vs USA,  
**PIÙ** Fulvio Croce e Bianca Guidetti Serra....  
**MENO** Harvey Specter...

*«Nel mestiere e nella militanza ho cercato di far valere contro la legge del più forte i diritti dei più deboli. Non mi sono mai sentita antagonista per principio: quando mi sono battuta contro qualcuno era per difendere qualcun altro. Mi è piaciuto il fare e ho fatto quel che ho potuto cercando sempre di essere me stessa. Nel mio operare ho anteposto i fatti concreti ai discorsi, la moralità delle persone alle idee.» (Bianca Guidetti Serra)*



Grazie per l'attenzione!

**Prof.ssa avv.ta Eva R. Desana**

Musumeci, Altara, Desana e Associati - Studio Legale

10121 Torino - via Ettore De Sonnaz, 14

Tel. +39 011 2170911 Fax. +39 011 2170900 – [www.madlex.it](http://www.madlex.it)

E-mail: [eva.desana@madlex.it](mailto:eva.desana@madlex.it)

Professoressa ordinaria di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza

10124 Torino - Lungo Dora Siena n. 100

Componente del Comitato scientifico del CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere)

E-mail: [eva.desana@unito.it](mailto:eva.desana@unito.it)